



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 6 DEL 02.03.2023

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER L'ANNO 2023"

L'anno 2023, il giorno 02 del mese di marzo, il sottoscritto Dott. Luigi Carcagni, revisore dei conti del Comune di Fornovo San Giovanni, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF - conferma per l'anno 2023".

Visti:

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/20000 (TUEL) sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto indicata;
- le norme contenute nel titolo VII del TUEL
- il D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- gli atti prodotti dall'Ente.

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, prevede che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non possa eccedere complessivamente lo 0,8%;

richiamati

- l'art. 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni") della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."
- il comma 775 art.1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali al 30.04.2023;

Tenuto conto che nella proposta di delibera l'Ente conferma per l'anno 2023 le aliquote deliberate per l'anno 2022 nella misura di 0,8 punti percentuali, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio

Visto

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF - conferma per l'anno 2023”.

Milano, 02 marzo 2023

Il Revisore

Dott. Luigi Carcagnì